

A tutti i Sig.ri Clienti
Loro Sedi

Informatore n. 3 del 23 gennaio 2020

**Oggetto: Appalti e subappalti
Novità in materia di versamenti (art. 4, DL 124/2019 convertito in legge)**

Con la legge 19 dicembre 2019 n. 157 è stato convertito in legge il D.L. 124/2019 che, con l'art. 4, ha introdotto, al D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, il nuovo articolo 17-bis, intitolato "*Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime di reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera*".

Di seguito si riepilogano le principali novità.

INDICE DELLE PRINCIPALI NOVITA'

1. Ambito applicativo

2. Obblighi in capo all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice

3. Obblighi in capo al committente

4. Modalità di compilazione del modello F24

5. Decorrenza

6. Sanzioni

7. Disapplicazione della disciplina

& & & & &

1. Ambito applicativo

Il citato articolo 17-bis, al comma 1 introduce un nuovo obbligo di controllo a carico dei committenti che affidano ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di **una o più opere** o di **uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o mediante altre tipologie contrattuali che si caratterizzano per i seguenti elementi:

- prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in

qualunque forma”.

Pertanto l'obbligo di controllo in capo al committente sorge:

1. al ricorrere delle specifiche tipologie contrattuali individuate dalla norma (appalto, subappalto, contratti di affidamento a consorziati o contratti di altro tipo che si caratterizzano per il prevalente impiego di manodopera impiegata presso la sede del committente nonché l'uso dei beni strumentali di quest'ultimo);
2. al superamento del limite complessivo annuo di euro 200.000.

Destinatari della norma sono tutti i soggetti che assumono la qualifica di sostituto d'imposta (società di capitali, società di persone, imprenditori individuali, professionisti, associazioni, condomini, curatore fallimentare, commissario giudiziale, imprese agricole etc).

2. Obblighi in capo all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice

L'impresa appaltatrice o affidataria e l'impresa subappaltatrice è tenuta ad effettuare il versamento delle ritenute relative ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio con distinte deleghe per ciascun committente, **senza possibilità di compensazione**.

Inoltre alle medesime imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è **preclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione** per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori, maturati sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Nei cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, i medesimi soggetti appaltatori, affidatari e subappaltatori devono trasmettere una copia delle deleghe in oggetto al committente (le imprese subappaltatrici devono trasmettere copia del versamento delle ritenute anche all'appaltatore) unitamente ad un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati, nel mese precedente, direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

L'elenco deve anche contenere:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali, operate nel mese precedente, nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La ripartizione dei versamenti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata) deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

3. Obblighi in capo al committente

Il nuovo obbligo in capo al committente prevede che quest'ultimo debba richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il committente che riscontri un inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve sospendere il pagamento del corrispettivo eventualmente maturato in favore delle stesse fino a concorrenza del 20 per cento del valore dell'opera o del servizio prestato ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone contestuale informazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

4. Modalità di compilazione del modello F24

La risoluzione n. 109 del 27 dicembre 2019 ha fornito le istruzioni operative per la compilazione del modello F24 relativo al versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice. Nella sezione "CONTRIBUENTE" del modello F24 occorrerà pertanto indicare:

- nel campo "*codice fiscale*", il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
- nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "*codice identificativo*".

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i versamenti delle ritenute che ricadono nell'ambito di operatività dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legislativo n. 241 del 1997, sono effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

I modelli F24 compilati secondo tali modalità saranno consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il "cassetto fiscale" accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

5. Decorrenza

La Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019 ha fornito due importanti chiarimenti:

- la nuova previsione normativa si applicherà alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020);
- troverà applicazione anche ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020.

6. Sanzioni

In caso di inadempimento degli obblighi in capo al committente e in capo all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente stesso è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

7. Disapplicazione

La disapplicazione della norma (incluso il divieto di compensazione) è subordinata alla circostanza che l'impresa appaltatrice affidataria o subappaltatrice, nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza del versamento risulti:

- in attività da almeno tre anni;
- sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (tale requisito sussiste ove le somme siano oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza).

Il possesso di tali requisiti sarà attestato dall'Agenzia delle entrate mediante apposito certificato di regolarità fiscale, avente durata di 4 mesi dalla data di emissione.

Lo studio rimane a disposizione degli interessati per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Nava Viganò & Associati